

**Legge sull'organizzazione
del Governo e dell'Amministrazione
(LOGA)
(Riordinamento delle commissioni extraparlamentari)**

Modifica del 20 marzo 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 settembre 2007¹,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 51

Capitolo 2: Pianificazione e coordinamento

Titolo prima dell'art. 57

Capitolo 3: Consulenza esterna e commissioni extraparlamentari

Sezione 1: Consulenza esterna

Art. 57, rubrica e cpv. 2

Abrogati

Titolo prima dell'art. 57a

Sezione 2: Commissioni extraparlamentari

Art. 57a Scopo

¹ Le commissioni extraparlamentari prestano costantemente consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti.

² Esse prendono decisioni in quanto ne siano autorizzate da una legge federale.

¹ FF 2007 6027
² RS 172.010

Art. 57b Condizioni

Può essere istituita una commissione extraparlamentare qualora l'adempimento dei compiti:

- a. richieda conoscenze specialistiche particolari di cui l'Amministrazione federale non dispone;
- b. richieda il coinvolgimento precoce dei Cantoni o di altre cerchie interessate;
o
- c. debba avvenire mediante un'unità dell'Amministrazione federale decentralizzata non vincolata a istruzioni.

Art. 57c Istituzione

¹ Si rinuncia a istituire una commissione extraparlamentare qualora il compito possa essere adempiuto più adeguatamente da un'unità dell'Amministrazione federale centrale oppure da un'organizzazione o persona esterna all'Amministrazione federale.

² Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari e ne nomina i membri.

³ I membri rimangono in funzione quattro anni.

⁴ Se un seggio è vacante si procede a una nomina complementare.

Art. 57d Verifica

La ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono verificati globalmente ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale.

Art. 57e Composizione

¹ Le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo.

² Considerati i loro compiti, nelle commissioni devono essere rappresentati in modo equilibrato i due sessi, le lingue, le regioni, i gruppi d'età e i gruppi d'interesse.

³ I dipendenti dell'Amministrazione federale possono essere nominati membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati.

Art. 57f Indicazione delle relazioni d'interesse

¹ Prima della loro nomina, i membri delle commissioni rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio federale emana le corrispondenti disposizioni d'esecuzione.

² Chi rifiuta di rendere pubbliche le sue relazioni d'interesse non può essere nominato membro di una commissione.

Art. 57g Indennizzo

¹ Il Consiglio federale stabilisce criteri uniformi per l'indennizzo dei membri delle commissioni.

² L'importo degli indennizzi è di pubblico dominio.

Titolo prima dell'art. 57h

Capitolo 4: Trattamento dei dati

Art. 57h

Ex art. 57a

II

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2008

Consiglio nazionale, 20 marzo 2008

Il presidente: Christoffel Brändli

Il presidente: André Bugnon

Il segretario: Christoph Lanz

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 1° aprile 2008³

Termine di referendum: 10 luglio 2008

³ FF 2008 1987

Allegato
(cifra II)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. Legge federale del 20 marzo 1970⁴ concernente la garanzia dei rischi degli investimenti;
2. Decreto federale del 9 ottobre 1970⁵ concernente il limite massimo complessivo per la garanzia dei rischi degli investimenti.

II

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997⁶ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 9

Abrogato

2. Legge federale del 24 marzo 2000⁷ concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero

Art. 1 cpv. 2

² L'adempimento di questo compito compete al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Art. 2 **Compiti**

¹ Il DFAE favorisce la formazione e lo sviluppo di una rete di relazioni tra le persone e le istituzioni che contribuiscono a promuovere l'immagine della Svizzera all'estero; procura loro le informazioni necessarie all'adempimento dei rispettivi compiti.

⁴ RU 1970 1130 e 2006 2197, n. 148 dell'allegato

⁵ RU 1970 1267

⁶ RS 120

⁷ RS 194.1

² Esso elabora e attualizza regolarmente messaggi di base che favoriscono la diffusione di un'immagine realistica e positiva della Svizzera all'estero.

³ Adempie i propri compiti in particolare collaborando strettamente con gli uffici federali interessati.

⁴ Assume la direzione di progetto per la partecipazione ufficiale della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici.

⁵ Può promuovere l'immagine della Svizzera all'estero sostenendo finanziariamente azioni adeguate.

⁶ Può affidare l'esecuzione di compiti particolari a terzi, all'interno o all'esterno dell'Amministrazione federale; vigila sull'adempimento di tali compiti.

⁷ Pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 Finanziamento

¹ Gli altri compiti sono finanziati mediante il preventivo annuo del DFAE.

² La partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali e ai Giochi olimpici è finanziata mediante contributi straordinari della Confederazione.

Art. 4-6, 8 e 9 cpv. 2 e 3

Abrogati

3. Legge federale del 20 marzo 1981⁸ sul lavoro a domicilio

Art. 18

Abrogato

Art. 19 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di eseguire la presente legge o di vigilare sull'esecuzione sono tenute al segreto d'ufficio.

Art. 20 Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive sentiti i Cantoni e le organizzazioni interessate.

4. Legge federale del 6 ottobre 1995⁹ sul servizio civile sostitutivo

Art. 43 cpv. 3

Abrogato

5. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁰ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 109 cpv. 1, primo e secondo periodo

¹ Il Consiglio federale nomina, su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un Consiglio di amministrazione composto di 11 membri. Gli assicurati, le associazioni economiche svizzere e la Confederazione devono essere adeguatamente rappresentati. ...

6. Legge federale del 20 giugno 1980¹¹ sull'osservazione congiunturale

Art. 4

Abrogato

⁹ RS 824.0

¹⁰ RS 831.10

¹¹ RS 951.95